

R A P P O R T O

della Commissione della Legislazione sul messaggio 21 aprile 1961
concernente la ratifica di aggiunte e modifiche al regolamento
edilizio comunale di Viganello

(del 16 giugno 1961)

Con due istanze di data 10 ottobre 1960 e 17 aprile 1961 il Comune di Viganello chiede la ratifica di alcune modifiche apportate agli art. 27, 36 e 42 del regolamento edilizio comunale.

Gli articoli modificati, per i quali sono state osservate le vigenti norme in materia di pubblicazione senza dar luogo a ricorsi di sorta, regolano:

all'art. 27 bis l'obbligo per il proprietario o il progettista di comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico Cantonale la data di inizio dei lavori ed il nome della Impresa costruttrice -

all'art. 36 lett. a) la distanza fra due edifici non contigui e quella da tenersi dal confine, stabilendo i minimi di 4 rispettz. 2 metri -

all'art. 36 lett. d) §, doppio § : criterio per il calcolo dell'altezza massima delle costruzioni nella zona 3 (di collina) -

all'art. 36 lett. g) l'obbligo di dotare ogni nuovo stabile di posteggi privati o di autorimesse e

all'art. 42 lett. c) la determinazione del numero dei piani abitabili in relazione con l'altezza delle costruzioni.

Tutte queste norme sono fra quelle che la legge edilizia cantonale lascia in facoltà dei Comuni di regolare in conformità delle esigenze locali.

La Commissione della Legislazione fa pertanto suo il preavviso del Consiglio di Stato e invita il Gran Consiglio a voler aderire al messaggio governativo accettando il decreto che lo accompagna.

per la Commissione della Legislazione :

G. Maino, relatore

Bernasconi P. - Bianchi - Bignasca -

Bordoni - Borella F. - Coppi - Induni Em. -